



CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE

Nr. 10

Data 15/02/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B IN DEROGA ALLA DISCIPLINA GENERALE DETTATA DAL CODICE DEI CONTRATTI, AI SENSI DELL'ART. 5, DELLA LEGGE 08 NOVEMBRE 1991, N. 381.

L'anno duemilasedici, questo giorno quindici del mese di febbraio alle ore 15:00, convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta.

All'appello nominale risultano presenti:

SINDACI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Argentieri Salvatore	Assessore	P	
Brunetti Mauro	Assessore	P	
Fabbri Maurizio	Assessore	P	
Franchi Romano	Assessore	P	
Gnudi Massimo	Assessore	P	
Leoni Graziella	Assessore	P	
Mastacchi Marco	Assessore	P	
Santoni Alessandro	Assessore	P	
Tanari M. Elisabetta	Assessore	P	

Presenti n. 9

Assenti n. 0

Partecipa ed assiste il **Segretario Direttore** Dott. Pieter J. Messino'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente**, Romano Franchi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO che:

- la legge n. 8 novembre 2000, n. 328 (artt. 1, commi 5 e ss.), prevede il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- l'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (come modificata dalla legge n. 190 del 23.12.2014), in attuazione dell'art. 45 della Costituzione, prevede che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le c.d. cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi (diversi da quelli socio-sanitari ed educativi) in deroga alla normativa di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e le relative convenzioni siano stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;
- la normativa regionale favorisce l'affidamento di servizi e forniture alle c.d. cooperative sociali di tipo B, riconoscendo il rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini nell'interesse generale della comunità.

RILEVATO che:

- alla luce del percorso di riordino istituzionale e del programma di riordino di cui alla L.r. 12/2013, lo scrivente Ente, per il tramite del suo organismo strumentale (Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali), è stato individuato quale unica forma pubblica di gestione del sistema integrato dei servizi socio-assistenziali a livello distrettuale;
- si ritiene necessario formulare alcune considerazioni di indirizzo in relazione alla possibilità di avvalersi della facoltà di cui sopra, per l'acquisizione in deroga di beni e servizi, con affidamento a cooperative sociali di tipo B, finalizzata a perseguire l'obiettivo sociale di reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;

RICHIAMATA la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nr. 32 del 20 gennaio 2016, con la quale si precisa che:

- la legge 381/1991 consente l'affidamento di appalti pubblici, anche in deroga alla disciplina generale in materia di contratti pubblici, solo nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni previste dall'art. 5 citato;
- l'affidamento avviene mediante la stipula di apposita convenzione la quale costituisce la fonte delle obbligazioni delle parti e presupposto per procedere a tale stipula è l'iscrizione della cooperativa all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1, l. 381/1991;
- sotto il profilo oggettivo gli affidamenti in deroga sono consentiti solo se aventi ad oggetto: la fornitura di beni e servizi strumentali diversi da quelli socio-sanitari; di importo inferiore alle soglie comunitarie; finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone disagiate;
- sono altresì esclusi i lavori pubblici;
- l'utilizzo della convenzione impone comunque il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e di efficienza, che impone espressamente il preventivo svolgimento di procedure idonee ad assicurare il rispetto dei predetti principi;
- il criterio di selezione delle offerte compatibile con l'oggetto degli affidamenti a cooperative di tipo B è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATA pertanto la necessità di formulare i seguenti indirizzi, per sè e per il proprio organismo partecipato ai sensi dell'art. 114 comma 6 t.u.e.l., per il ricorso alla facoltà dell'affidamento di forniture di beni e servizi in deroga a cooperative sociali di tipo B:

- valorizzare le risorse presenti nel territorio impegnate in attività di promozione della comunità locale, con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione;

- sostenere percorsi di integrazione sociale e lavorativa di persone in situazione di svantaggio del nostro territorio, allo scopo di favorire lo sviluppo e il consolidamento delle cooperative sociali presenti, costituite ai sensi della L. 381/1991, che attivino specifici percorsi di integrazione lavorativa;
- valorizzare l'importante ruolo svolto, nel settore dell'integrazione lavorativa, dalle cooperative sociali di tipo b), sostenendole in un momento di difficoltà, legato in particolare alle condizioni problematiche del mercato del lavoro e alle evoluzioni del processo di decentramento produttivo attuato dalle imprese;
- di sistematizzare il ricorso alla facoltà di cui all'art. 5 della l. 381/1991 nell'ambito della programmazione annuale e/o triennale delle forniture di beni e servizi disciplinando in apposito regolamento le procedure da seguire per assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e di efficienza, attraverso la creazione di un apposito elenco speciale aperto oppure la creazione di un avviso pubblico per eventuali manifestazioni di interesse all'affidamento dei servizi;
- nelle more del perfezionamento di quanto sopra di rimettere ai singoli Responsabili la valutazione se procedere o meno avvalendosi di tale facoltà in deroga, in ragione della natura, dell'oggetto e dell'equilibrio tecnico-economico dell'approvvigionamento, sulla base delle dotazioni finanziarie a ciascuno affidate e comunque nel rispetto delle procedure previste dalla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, in particolare le procedure previste dagli artt. 124, comma 6 e 125 comma 11 del d.lgs. 163/2006 per i servizi e le forniture di cui all'Allegato IIA del codice (che ricomprendono la generalità dei servizi strumentali);
- di fare salvo l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 12/2014, solo nelle ipotesi normativamente previste e previa adeguata motivazione;
- di prevedere la costante vigilanza in fase di esecuzione sulla permanenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal legislatore per l'affidamento di servizi e forniture a cooperative sociali di tipo B in deroga al codice dei contratti, nonché sul rispetto degli standard esecutivi previsti in convenzione, inserendo nella stessa apposita espressa clausola risolutoria;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

VISTI:

- la legge 8 novembre 1991, n. 381, in particolare gli artt. 4 e 5;
- la legge n. 8 novembre 2000, n. 328;
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;

Dato atto che sulla presente proposta di delibera, trattandosi di atto di indirizzo, non sono necessari i pareri di cui all'art. 49 t.u.e.l.;

DELIBERA

1. **Di approvare**, per le motivazioni di cui in parte narrativa, i seguenti indirizzi per il ricorso alla facoltà dell'affidamento di forniture di beni e servizi a cooperative sociali di tipo B in deroga al codice dei contratti:
 - valorizzare le risorse presenti nel territorio impegnate in attività di promozione della comunità locale, con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione;
 - sostenere percorsi di integrazione sociale e lavorativa di persone in situazione di svantaggio del nostro territorio, allo scopo di favorire lo sviluppo e il consolidamento delle cooperative sociali presenti, costituite ai sensi della L. 381/1991, che attivino specifici percorsi di integrazione lavorativa;
 - valorizzare l'importante ruolo svolto, nel settore dell'integrazione lavorativa, dalle cooperative sociali di tipo b), sostenendole in un momento di difficoltà, legato in particolare alle condizioni problematiche del mercato del lavoro e alle evoluzioni del processo di decentramento produttivo attuato dalle imprese;

- di sistematizzare il ricorso alla facoltà di cui all'art. 5 della l. 381/1991 nell'ambito della programmazione annuale e/o triennale delle forniture di beni e servizi disciplinando in apposito regolamento le procedure da seguire per assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e di efficienza, attraverso la creazione di un apposito elenco speciale aperto oppure la creazione di un avviso pubblico per eventuali manifestazioni di interesse all'affidamento dei servizi;
- nelle more del perfezionamento di quanto sopra di rimettere ai singoli Responsabili la valutazione se procedere o meno avvalendosi di tale facoltà in deroga, in ragione della natura, dell'oggetto e dell'equilibrio tecnico-economico dell'approvvigionamento, sulla base delle dotazioni finanziarie a ciascuno affidate e comunque nel rispetto delle procedure previste dalla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, in particolare le procedure previste dagli artt. 124, comma 6 e 125 comma 11 del d.lgs. 163/2006 per i servizi e le forniture di cui all'Allegato IIA del codice (che ricomprendono la generalità dei servizi strumentali);
- di fare salvo l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 12/2014, solo nelle ipotesi normativamente previste e previa adeguata motivazione;
- di prevedere la costante vigilanza in fase di esecuzione sulla permanenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal legislatore per l'affidamento di servizi e forniture a cooperative sociali di tipo B in deroga al codice dei contratti, nonché sul rispetto degli standard esecutivi previsti in convenzione, inserendo nella stessa apposita espressa clausola risolutoria;

2. **DI DARE ATTO** che i presenti indirizzi operano anche nei confronti dell'Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, quale organismo strumentale ai sensi dell'art. 114 comma 6 t.u.e.l.;

3. **DI TRASMETTERE** copia delle presente deliberazione ai Responsabili di Servizio per i seguiti e le valutazioni consequenziali;

DI DICHIARARE, con voto unanime favorevole espresso con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 10/2016**

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B IN DEROGA ALLA DISCIPLINA GENERALE DETTATA DAL CODICE DEI CONTRATTI, AI SENSI DELL'ART. 5, DELLA LEGGE 08 NOVEMBRE 1991, N. 381.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Romano Franchi

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.